



Parma, 18.10.2016

Agli Imprenditori e Professionisti
committenti prestazioni di lavoro
accessorio (Buoni lavoro)

Oggetto: obblighi di comunicazione di inizio della prestazione di lavoro accessorio. Istruzioni definitive in vigore dal 17 ottobre 2016.

Si comunica che, dopo le modifiche apportate alla Legge sull'utilizzo dei voucher, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato, nel tardo pomeriggio del 17/10/2016, una circolare contenente le istruzioni per effettuare la nuova comunicazione di attivazione dei voucher (che sostituiscono quelle comunicate nei giorni scorsi).

A decorrere dal 17 ottobre 2016, i committenti imprenditori, anche agricoli, e i professionisti che intendono ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio (buoni lavoro), sono tenuti ad effettuare **almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione**, i seguenti adempimenti:

1. **inoltrare un comunicazione mail** all'indirizzo appositamente istituito in ogni Direzione Territoriale del Lavoro il cui testo è riportato di seguito. **La comunicazione inviata non deve contenere allegati.** Il testo riportato deve essere copiato direttamente nel testo della mail. Non è necessario utilizzare un indirizzo di Posta certificata (stampare e conservare le e-mail inviate):

Oggetto: Ragione sociale, cod. fisc. (Es. "Rossi Mario srl, 036599600360)

Committente (imprenditore / professionista):

Ragione sociale _____;

C.F./P.Iva _____;

Lavoratore

- lavoratore (dati anagrafici: nome, cognome, luogo e data di nascita oppure C.F.): _____;

- luogo della prestazione (indirizzo): _____;

- giorno di inizio della prestazione: _____;

- orario di inizio e di fine della prestazione: _____;

2. **attivare i buoni tramite la consueta procedura on-line dell'INPS o call-center.**

L'indirizzo dedicato appositamente all'attivazione dei voucher, è il seguente;

Voucher.Parma@ispettorato.gov.it

Gli indirizzi di altri territori potranno essere reperiti sul sito del Ministero del Lavoro o rivolgendosi agli Uffici paghe della sede Confesercenti.

In caso di violazioni inerenti i suddetti obblighi di comunicazione, è prevista l'applicazione della sanzione da 400 a 2.400 euro (con un minimo effettivo di 800 euro), in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Nel caso venga omessa sia la comunicazione mail che l'attivazione all'Inps sarà applicata la maxisanzione per lavoro nero.

Gli Uffici Libri Paga di Confesercenti sono a disposizione per fornire ogni ulteriore indicazione nel merito.

Cordiali saluti.

Ufficio Libri Paga
Confesercenti